

# PROTOCOLLO D'INTESA

**per lo svolgimento delle attività di orientamento, ricerca attiva, accompagnamento e tutoraggio così come definito dalla D.G.R. n. 26-6749 del 13 aprile 2018 di approvazione dell'atto di indirizzo 2018-2019 "Fondo Regionale Disabili di cui all'art. 35 della L.R. 34 del 22 dicembre 2008. Intervento di Politica attiva rivolto a persone disabili che nell'allegato B) Accordi e convenzioni con Enti gestori delle funzioni socio-assistenziali prevede l'attivazione da parte di APL di accordi di cui alla L.R. 1/2004"**

## TRA

l'Agenda Piemonte Lavoro in funzione del ruolo di coordinamento dei Centri per l'Impiego della Regione Piemonte assegnatole dalla L.R. n. 23 del 29/10/2015 art. 16 e dalla L.R. n. 26 del 22/12/2015 art. 57, da ora denominata APL, con sede in Torino Via Belfiore, 23/C, rappresentata dal Direttore, Dott. Claudio Spadon nato a Bolzano il 12/05/1965 e domiciliato, ai fini del presente accordo presso la sede dell'APL sita in via Avogadro n. 30, 10121 Torino, C.F. 97595380011 – P-IVA 08075340011

in qualità di responsabile del **CENTRO PER L'IMPIEGO DI SETTIMO TORINESE** CAP 10036  
Comune di Settimo Torinese (prov. TO)

## E

**L'UNIONE DEI COMUNI NORD EST TORINO** con sede legale in San Benigno C.se- Palazzo Volpini, via Giovanni XXIII, n. 16, - C.F. 95018840017 rappresentata ai fini della stipula della presente convenzione dal Direttore generale, Dott. Stefano Maggio, nato a Cuornè (TO) il 06.12.1970 domiciliato, ai fini del presente accordo, presso la sede operativa dell'Unione dei Comuni Nord Est Torino sita in via Roma n. 3, 10036 Settimo Torinese;

## PREMESSO CHE

la legge 10 dicembre 2014, n. 183, recante deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e dell'attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro all'articolo 1, comma 3, delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi finalizzati al riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive;

la legge 10 dicembre 2014, n. 183 all'articolo 1, comma 4, lettera g), reca il criterio di delega relativo alla razionalizzazione e revisione delle procedure e degli adempimenti in materia di inserimento mirato delle persone con disabilità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, e degli altri soggetti aventi diritto al collocamento obbligatorio, al fine di favorirne l'inclusione sociale, l'inserimento e l'integrazione nel mercato del lavoro, avendo cura di valorizzare le competenze delle persone;

## VISTI

Il Decreto Legislativo settembre 2015, n. 151 "Disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183";

Il Decreto Legislativo settembre 2015, n. 150 "Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183;

La legge regionale 29 ottobre 2015 n. 23 "Riordino delle funzioni amministrative conferite alle province in attuazione della legge 7 aprile 2014 n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e sulle fusioni di comuni)", che ha definito all'art. 16 le modalità di gestione, nella fase transitoria, anche del personale provinciale dedicato ai servizi per l'impiego, assegnando all'Agenzia Piemonte Lavoro di cui all'art. 6, 7 e 8 della legge regionale 22 dicembre 2008 n. 34 e s.m.i. le funzioni di coordinamento e di gestione di detti servizi;

La Legge Regionale 22/12/2008, n. 34 "Norme per la promozione dell'occupazione, della qualità, della sicurezza e regolarità del lavoro" che all'art. 6 prevede che l'Agenzia Piemonte Lavoro, oltre alla gestione dei Centri per l'Impiego, esercita compiti di assistenza tecnica e monitoraggio in relazione alle funzioni regionali di cui all'art. 4 co 1 di programmazione, indirizzo e coordinamento delle politiche attive del lavoro, nonché quelle relative alla regolazione e organizzazione dei servizi per il funzionamento del mercato del lavoro regionale;

Legge 5 febbraio 1992, n. 104 "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione e i diritti delle persone handicappate" che all'art. 8 prevede, tra i diversi interventi a favore delle persone con disabilità, quelli atti a favorire la piena integrazione nel mondo del lavoro e la sua tutela;

Legge 68/99 "Norme per il diritto al lavoro dei disabili", che in particolare all'art. 6 comma 1, stabilisce che gli "uffici competenti, in raccordo con i servizi sociali, sanitari, educativi e formativi del territorio, secondo le specifiche competenze loro attribuite", provvedono "alla programmazione, all'attuazione, alla verifica degli interventi volti a favorire l'inserimento dei soggetti, nonché all'avviamento lavorativo, alla tenuta delle liste, al rilascio delle convenzioni e all'attuazione del collocamento mirato";

Legge 8 novembre 2000, n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali" che prevede - per realizzare la piena integrazione delle persone disabili di cui all'art. 3 della Legge 5 febbraio 1992, n.104 - nell'ambito della vita familiare e sociale, nonché nei percorsi dell'istruzione scolastica o professionale e del lavoro, che i servizi sociali, d'intesa con gli operatori sanitari delle A.S.L., predispongano un progetto individuale;

Legge regionale 8 gennaio 2004, n. 1 "Norme per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali e riordino della legislazione di riferimento" che specificamente prevede all'art 3 comma 2 c), il "coordinamento ed integrazione con gli interventi sanitari, dell'istruzione, della giustizia minorile, nonché con le politiche attive della formazione, del lavoro, delle politiche migratorie, della casa, della sicurezza sociale e degli altri servizi sociali del territorio;

D.G.R. del 22 maggio 2006, n. 79-2953 "Legge regionale 8 gennaio 2004, n. 1, art. 31 - Atto di indirizzo per regolamentare i rapporti tra gli Enti Pubblici e il Terzo Settore: approvazione"

Legge Regionale 22/12/2008, n. 34 "Norme per la promozione dell'occupazione, della qualità, della sicurezza e regolarità del lavoro" che all'art. 34, 35 e 36 prevede che la Regione e gli Enti Locali operino per promuovere l'inserimento lavorativo delle persone disabili anche attraverso il finanziamento di progetti per l'inserimento lavorativo;

La Legge Regionale 7/2018 che ha modificato la L.R. 34/2008, adeguandola all'evoluzione normativa e stabilendo che l'Agenda Piemonte Lavoro conformi la propria organizzazione in modo da garantire che le funzioni di cui all'articolo 6 siano svolte in articolazioni e livelli di responsabilità centrali, collegati alle strutture periferiche territoriali dei Centri per l'Impiego;

D.G.R. n. 85-6277 del 22 dicembre 2017 "L.R. 34/2008 artt. 38-41. Approvazione della disciplina regionale dei tirocini extracurricolari (formativi e di orientamento o di inserimento/reinserimento lavorativo), in attuazione dell'accordo del 25/05/2017, adottato dalla Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano. Revoca della D.G.R. 74-5911 del 03/06/2013" e la DGR 7/4/2014, n. 42-7397 "Disposizioni attuative della disciplina in deroga a favore delle persone disabili, svantaggiate, particolarmente svantaggiate, richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale e umanitaria in materia di tirocini formativi e di inserimento e reinserimento" come integrata dalla DGR 30/11/2015, n. 28-2527;

D.G.R. N. 26-6749 del 13 aprile 2018 di approvazione dell'atto di indirizzo 2018-2019 "Fondo Regionale Disabili di cui all'art. 35 della L.R. 34 del 22 dicembre 2008. Intervento di Politica attiva rivolto a persone disabili" che nell'allegato al punto "B) Accordi e convenzioni con Enti gestori delle funzioni socio-assistenziali" prevede l'attivazione da parte di APL di specifici accordi /convenzioni con gli enti gestori delle funzioni socio-assistenziali di cui alla L.R. 1/2004 per lo svolgimento delle attività di orientamento, ricerca attiva, accompagnamento e tutoraggio;

#### CONSIDERATO CHE

nel bacino territoriale facente capo al Centro per l'Impiego di Settimo Torinese opera l'Ente Gestore delle funzioni socio assistenziali UNIONE DEI COMUNI NORD EST TORINO (di seguito Ente Gestore);

il medesimo Ente Gestore ha definito, nel tempo, criteri e procedure per la promozione dell'inserimento delle persone con disabilità in contesti lavorativi, attivandosi in particolare per la realizzazione di progetti individuali finalizzati all'integrazione lavorativa di soggetti con disabilità psico-fisica appartenenti alle categorie ex lege 68/99;

per svolgere tali attività l'Ente Gestore aveva storicamente consolidato rapporti di collaborazione con l'Amministrazione Provinciale;

l'Ente Gestore UNIONE DEI COMUNI NORD EST TORINO possiede le risorse e le competenze professionali e metodologiche per collaborare a un efficace servizio di accompagnamento e sostegno al collocamento mirato;

#### RITENUTO

che i risultati degli interventi e delle collaborazioni attivate siano significativi in termini qualitativi e quantitativi e che risulta pertanto opportuno proseguire il lavoro intrapreso al fine di continuare a dare risposta alle aspettative delle persone e delle imprese interessate;

che il principio del diritto al lavoro delle categorie protette debba essere assunto nell'ambito delle politiche attive del lavoro secondo una logica di connessione con i diversi interventi dell'azione educativa e riabilitativa, finalizzandoli all'obiettivo dell'integrazione sociale della persona disabile e collegando conseguentemente i percorsi di orientamento (scuola, servizi e formazione professionale)

all'attività di inserimento lavorativo, che resta di competenza specifica dei Centri per l'Impiego;

di dover pertanto formalizzare i rapporti tra APL - Centro per l'Impiego di Settimo Torinese, e l'Ente Gestore per coordinare e integrare funzionalmente e progressivamente le iniziative e le attività in materia di inserimenti lavorativi dei disabili e i servizi di orientamento, ricerca attiva, accompagnamento al lavoro, tutoraggio tenuto conto degli aspetti istituzionali di competenza;

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE

#### ART. 1 Oggetto e finalità

Il presente protocollo si propone di raccordare le politiche e gli interventi Socio-assistenziali con quelli del Mercato del Lavoro al fine di garantire la continuità degli interventi finalizzati alla promozione della piena integrazione della persona disabile.

Le premesse costituiscono parte integrante del presente protocollo che definisce i rapporti tra APL/Centro per l'Impiego di Settimo Torinese e l'Ente Gestore delle funzioni socio assistenziali (di seguito Ente Gestore) allo scopo di:

coordinare e integrare funzionalmente e progressivamente le iniziative e le attività in materia di inserimenti lavorativi dei soggetti di cui al successivo art. 5 e i servizi di orientamento, ricerca attiva, accompagnamento al lavoro e tutoraggio, come meglio specificati all'art. 7;

applicare una metodologia per il collocamento mirato omogenea per tutto il territorio regionale al fine di garantire certezza di diritti a tutti i cittadini interessati e di salvaguardare le esperienze e le metodologie sviluppate a livello locale.

Al fine di realizzare i principi del collocamento mirato fissati dalla legge 68/99, il Centro per l'impiego e l'Ente Gestore operano in un quadro di strategia omogenea di integrazione che tenda alla razionalizzazione, al potenziamento ed al superamento della frammentazione degli interventi in favore dell'inserimento lavorativo delle persone con disabilità.

Nell'attuazione degli interventi oggetto del presente protocollo, il Centro per l'impiego e l'Ente Gestore:

operano nel pieno rispetto dei principi di pari opportunità di cui al DECRETO LEGISLATIVO 11 aprile 2006, n. 198 Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246;

attivano e promuovono la rete delle risorse nella logica di progetti che non si limitino a percorsi di inserimento lavorativo, ma operino nel quadro di un progetto di vita complessivo della persona interessata.

## ART. 2

### Titolarità, continuità, omogeneità degli interventi

Ferma restando la titolarità e la competenza dei Centri per l'Impiego nella realizzazione dell'insieme dei percorsi finalizzati all'integrazione nel lavoro delle persone disabili, l'Ente Gestore collabora quale servizio di supporto con il Centro per l'Impiego, al fine di assicurare la continuità dell'esperienza di promozione degli inserimenti lavorativi ed il collocamento mirato delle persone disabili definite all'art. 5 (*Modalità della presa in carico*).

## ART. 3

### Ambiti di intervento territoriale e sede delle attività

L'Ente Gestore, ferma restando la propria competenza territoriale, nell'ambito degli accordi definiti dal presente protocollo opera a favore degli utenti iscritti al CPI.

L'Ente Gestore, di norma, dovrà prevedere che il personale assegnato alle attività di cui al presente protocollo operi nell'ambito dei servizi per il collocamento mirato del Centro per l'Impiego.

In ogni caso, per lo svolgimento delle attività previste e per l'eventuale erogazione di servizi specialistici si potrà avvalere di proprie sedi o altre sedi con oneri a proprio carico.

## ART. 4

### Attività oggetto del presente protocollo

L'Ente Gestore impiegherà propri operatori con comprovata professionalità formatasi sulle tematiche dell'inserimento lavorativo delle persone disabili.

La collaborazione potrà prevedere i seguenti ambiti:

- a) **Sportello della Mediazione**, il personale dell'Ente gestore affiancherà, in orari e tempi predefiniti, gli operatori del Centro per l'impiego in uno specifico sportello di orientamento, ricerca attiva, accompagnamento al lavoro e tutoraggio;
- b) **Progetti individualizzati di formazione in "situazione"** per favorire l'inserimento lavorativo di persone con particolari difficoltà, avvalendosi dello strumento del tirocinio formativo di cui alle D.G.R. n. n. 85-6277 del 22 dicembre 2017 "L.R. 34/2008 artt. 38-41. Approvazione della disciplina regionale dei tirocini extracurricolari (formativi e di orientamento o di inserimento/reinserimento lavorativo), in attuazione dell'accordo del 25/05/2017, adottato dalla Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano. Revoca della D.G.R. 74-5911 del 03/06/2013" e la DGR 7/4/2014, n. 42-7397 "Disposizioni attuative della disciplina in deroga a favore delle persone disabili, svantaggiate, particolarmente svantaggiate, richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale e umanitaria in materia di tirocini formativi e di inserimento e reinserimento" come integrata dalla DGR 30/11/2015, n. 28-2527;
- c) **Progetti individualizzati di integrazione lavorativa** finalizzati alla realizzazione del collocamento mirato anche avvalendosi delle Convenzioni di cui all'art. 11 co 2,3,4 della Legge 68/99;

I progetti da attivare di cui al punto b) e c) saranno individuati congiuntamente tra Centro per l'Impiego e Ente Gestore.

#### ART. 5 Soggetti presi in carico

Agli effetti del presente protocollo l'Ente Gestore, sulla base del programma di attività concordato con il CPI, di cui all'art. 8 e rinnovabile ad esaurimento risorse, si impegna a prendere in carico soggetti iscritti alla lista per il collocamento obbligatorio, per i quali, in relazione al grado di occupabilità, si prefiguri la necessità di un supporto al collocamento mirato.

Qualora, il progetto di inserimento non porti alla realizzazione di una effettiva occupabilità della persona l'Ente Gestore potrà, nell'ambito delle proprie competenze istituzionali, promuovere, con oneri a proprio carico, percorsi di attivazione sociale sostenibile PASS di cui alla DGR 30/11/2015, n. 22-2521 e ss.mm.ii.

#### ART. 6 Attività a carico dell'Agenzia Piemonte Lavoro – Ente strumentale della Regione Piemonte – tramite i Centri per l'Impiego, da effettuare in raccordo e collaborazione con gli Enti Gestori.

Il Centro per l'Impiego, attraverso i servizi per il collocamento mirato, provvederà alla piena applicazione della legge 68/99 e delle successive disposizioni applicative.

Per quanto riguarda le aziende, sulla base dei prospetti informativi pervenuti ciascun anno, i Centri per l'Impiego avviano un processo di conoscenza approfondita del mercato e delle posizioni lavorative offerte dalle imprese a copertura delle quote d'obbligo; si procederà all'analisi delle mansioni finalizzata alla individuazione dei soggetti idonei a svolgerle e degli eventuali interventi necessari;

Per quanto riguarda gli iscritti alla lista per il collocamento obbligatorio, si effettuano gli approfondimenti conoscitivi finalizzati alla messa a fuoco di propensioni, scelte individuali, e all'analisi delle esperienze pregresse per individuare le competenze presenti e quelle presumibilmente sviluppabili attraverso interventi di potenziamento delle motivazioni personali. Sulla base delle informazioni raccolte si definiscono i singoli progetti di inserimento mirato, da realizzarsi anche nell'ambito delle convenzioni previste dalla legge 68/99 ai co 2,3,4 dell'art.11.

L'Ente Gestore parteciperà, collaborando attraverso i propri operatori, alla realizzazione delle attività di:

1. orientamento individuale, formativo e professionale ed allo sviluppo di competenze;
2. elaborazione di proposte formative e progetti di inserimento;
3. gestione integrata dello "Sportello di mediazione al Lavoro" presso il CPI;
4. supporto all'integrazione lavorativa in fase di tirocinio attraverso la metodologia specifica sviluppata dall'Ente Gestore e con i seguenti servizi specialistici:
  - attività di sostegno ed accompagnamento "in situazione";
  - attività di reperimento risorse in collaborazione con il CPI interessato;
  - collaborazione per l'individuazione di mansioni idonee e disponibili in azienda al

- fine di abbinarle alle reali capacità dei soggetti da inserire;
5. attività di mediazione nell'ambito dei contesti aziendali interessati;
  6. partecipazione al monitoraggio e alla valutazione in itinere dell'attuazione del programma di attività.

#### ART. 7 Programma di attività

Le parti si impegnano a predisporre, con regolarità annuale, un programma di attività - rinnovabile ad esaurimento risorse e secondo le indicazioni della Regione Piemonte - per la realizzazione di quanto previsto nel presente protocollo, nel cui ambito siano definite:

- le tipologie di disabilità prese in carico;
- le azioni programmate;
- la quantità di interventi previsti per ogni azione;
- eventuali azioni innovative o sperimentali volte allo sviluppo/consolidamento della collaborazione o al potenziamento della rete territoriale.

#### ART. 8 Integrazione e cooperazione interistituzionale

Per rendere effettiva ed efficace la cooperazione interistituzionale e l'integrazione dei servizi oggetto del presente protocollo, l'Agenzia Piemonte Lavoro e l'Ente Gestore, fermi restando i compiti di supervisione, controllo e coordinamento in capo al Servizio Inserimento Lavorativo Disabili del Centro per l'impiego, si impegnano:

- a) a condividere le informazioni nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati sensibili di cui alla legge 196/03 e s.m.i. e successive modificazioni;
- b) ad adottare documentazione e procedure omogenee, in funzione degli obiettivi di qualità del servizio;
- c) a progettare congiuntamente gli interventi qualora coinvolgano le strutture e gli operatori dei due enti;
- d) ad individuare soluzioni organizzative e logistiche che facilitino il percorso di accesso del cliente/utente ai diversi servizi del Centro per l'Impiego e dell'Ente Gestore, favorendo l'integrazione delle funzioni;
- e) a favorire la cooperazione tra operatori anche tramite momenti di aggiornamento reciproco.

#### ART. 9 Risorse stanziare dalla Regione Piemonte

Per le attività di cui all'art. 4 la Regione Piemonte, con D.G.R. n. 26-6749 del 13 aprile 2018, ha stanziato euro 1.500.000,00 a favore dell'Agenzia Piemonte Lavoro che concorda con gli Enti Gestori delle funzioni socio-assistenziali tempi e modalità di intervento a supporto dei Centri per l'Impiego.

L'Agenzia Piemonte Lavoro definirà la procedura relativa alle disposizioni, alle modalità operative ed al finanziamento delle attività svolte dagli Enti Gestori.

ART. 10

Durata

Il presente protocollo ha la durata a partire dalla sua sottoscrizione fino al 31 dicembre 2020. Saranno da considerarsi le eventuali proroghe previste dal Bando della Regione Piemonte.

Per l'Agencia Piemonte Lavoro

---

Per gli Enti Gestori dei Servizi Socioassistenziali

---